



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 25/06/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 612

LL.RR. 34/4 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato da 380 Mwe, alimentata con gas naturale - gas dolce e gas povero, per la produzione di energia elettrica nel Comune di Candela (FG) - Ditta: EDISON S.p.A.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accorcio di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n.267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di CANDELA con nota n. 3840 datata 27.04.2001 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Soc. "EDISON S.P.A." di un impianto a ciclo combinati da 380 MWe per la produzione di energia elettrica nell'ambito del territorio comunale.

Alla predetta nota sindacate è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso dal Dirigente il II e V Settore dell'UT.C., che testualmente di seguito si riporta:

""PREMESSO:

- che in data 1° Dicembre 1998 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Montedison S.p.A. (capogruppo della EDISON S.p.A.) che contempla, tra l'altro, la realizzazione da parte della EDISON S.p.A. in agro di Candela di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato con gas naturale e gas di risulta;

- che ai sensi della legge n. 481/1995 e del D.Lgs. n. 79/1999 la produzione di energia elettrica costituisce servizio pubblico e di pubblica utilità;

- che in data 12 Aprile 2000, con nota acquisita al prot. com/le in data 13.04.2000 al n. 2640, la Società EDISON S.p.A. ha presentato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto di

produzione di energia elettrica in oggetto;

- che il sito previsto per la realizzazione dell'impianto in oggetto è incluso nelle aree situate nel Comune di Candela, contrada Correa Tufarelle, censite al Catasto Terreni, al foglio n. 1, particelle 120 e 35 in parte e attualmente ricadenti in Zona "H" (agricola) del vigente strumento urbanistico Programma di Fabbricazione;

- che con la delibera del Consiglio com/le n. 54 del 10.7.2000, l'iniziativa produttiva della EDISON S.P.A. è stata dichiarata di pubblico interesse e di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ed è stato approvato il relativo progetto;

- che la sopracitata delibera è stata pubblicata in data 21.7.2000 ed è stata depositata per dieci giorni presso la Segreteria Comunale, dando notizia dell'avvenuto deposito mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'Albo Pretorio Comunale;

- che con la delibera del Consiglio com/le n. 69 del 30.09.2000, è stato approvato, in via definitiva, il progetto presentato, dandone pubblicazione ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 in data 18 ottobre 2000;

- che con nota n. Seel/Aunp-MC/d32 datata 20/2/2001, acquisita al prot. com/le in data 23.02.2001 al n. 1800, la Società EDISON S.p.A. ha chiesto al Sig. Sindaco di promuovere un Accordo di Programma, inoltrando al Presidente della Giunta Regionale, la relativa istanza ai sensi della legislazione statale e regionale in materia;

- che, ai sensi L.R. 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L.R. 8/98, rientrano nelle competenze dell'ufficio tecnico comunali una serie di verifiche di natura tecnica in merito alla documentazione allegata alla proposta;

CONSIDERATO:

- che lo scrivente ha riscontrato come la documentazione fornita da EDISON S.P.A., giustifichi la scelta della localizzazione della futura centrale Termoelettrica di Candela nel sito scelto, in quanto:

- la Centrale, essendo alimentata a gas povero (non commerciabile), deve essere necessariamente ubicata in prossimità del sito in cui tale combustibile è disponibile, ovvero la centrale gas di Palino;

- l'ubicazione della centrale nel sito proposto minimizza l'entità delle infrastrutture di supporto necessarie al suo esercizio (elettrdotto di arroccamento ridotto a meno di 3 km, gasdotto di alimentazione di analoga lunghezza, nessun bisogno di nuove strade di accesso);

- tra le aree potenzialmente adatte ad ospitare la Centrale, la scelta proposta, oltre a risultare preferibile dal punto di vista logistico, è quella che garantisce le minori interferenze ambientali, essendo distante più di 7 km dal più vicino centro abitato;

- che la documentazione tecnica presentata è stata giudicata conforme a quanto richiesto L.R. 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L.R. 8/98;

- che le opere di Urbanizzazione Primaria incluse nella proposta sono congruenti in relazione all'intervento in oggetto;

- che dal controllo dei presupposti urbanistico/edilizi per il successivo rilascio delle autorizzazioni necessarie all'impianto in oggetto non sono stati rilevati elementi ostativi alla accettabilità della proposta;

- che il Piano Occupazionale incluso nella documentazione presentata da EDISON S.p.A., prevedendo un'occupazione di circa 20 addetti alla gestione ordinaria più un impegno medio aggiuntivo quantificabile in ulteriori 20 unità lavorative dedicate ad attività di manutenzione e servizi generali, è idoneo a quanto richiesto dalla Legge Regionale sopra citata;

- che il Piano Economico e Finanziario incluso nella documentazione presentata da EDISON S.p.A. fornisce elementi sufficienti per stabilirne la coerenza interna;
- che i contenuti della bozza di convenzione predisposta da EDISON S.p.A. sono adeguati alle richieste di questo ufficio tecnico.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato e per quanto di propria competenza, lo scrivente, nella sua qualità, esprime parere favorevole, in linea tecnica, sulla proposta di che trattasi".

In data 19.02.2002 con nota prot. n. 9491 il Comune di CANDELA ha trasmesso atti ed elaborati integrativi di quelli allegati all'originaria istanza del 27.04.2001, così come richiesti dal Settore Urbanistico Regionale con nota n. 9968 del 23.10.2001.

A detta documentazione, sono allegate una serie di attestazioni, tutte datate 19.02.2002, a firma del Dirigente dell'U.T.C. da cui si rileva che:

- il contenuto dell'accordo di Programma è coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000
- per la costruzione dell'impianto di cui all'oggetto ricorrono i presupposti giuridici di cui alle leggi regionali n° 34/94 e n° 8/98
- l'area relativa all'impianto per la costruzione della centrale turbo gas in oggetto indicata, ricade in zona agricola del vigente Programma di Fabbricazione, e l'intervento a farsi non contrasta con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e' ne' con la previsione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità.
- l'impianto relativo alla costruzione della centrale turbogas, in oggetto indicata, ricade in zona agricola del vigente Programma di Fabbricazione;
- l'area oggetto dell'intervento è caratterizzata dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria, quale la strada provinciale n. 102 "Candela-Deliceto";
- si rende necessario la realizzazione di opere di potenziamento della rete idrica, che dovrà essere realizzata a cura e spese della Edison S.p.a., mentre non si rende necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie;
- nell'area di intervento non vi è la presenza di alcun vincolo di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione di quello sismico, per il quale è stato già acquisito il parere del Genio Civile di Foggia, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, rilasciato in data 14-11-2001 con prot. N° 29029 ed inoltre non sussistono le condizioni di immutabilità del territorio e dell'ambiente rispetto alla compatibilità dell'intervento con le norme tecniche di attuazione del PUTT paesaggio.

Ciò premesso ed entrando nel merito della richiesta si riferisce quanto segue.

Il sito prescelto per la Centrale, in località Palino / contrada Correa Tufarelle del Comune di Candela, è caratterizzato dalla presenza di rilevanti riserve di gas ad elevato contenuto di inerti, le quali non posseggono le adeguate caratteristiche di qualità commerciabile. Tale gas (nel seguito indicato come gas povero) può essere tuttavia convenientemente utilizzato in prossimità del luogo di produzione se integrato e miscelato con altro gas combustibile a più elevato potere calorifico.

Il progetto prevede che parte dei gas di integrazione sarà costituito da gas naturale - "gas dolce" - estratto da diversi pozzi ubicati in prossimità di Candela, e parte da gas naturale commerciale proveniente dalla rete SNAM.

La scelta di localizzare la Centrale in un lotto prossimo alla Centrale Gas della SNAM è stata motivata, oltre che dai vincoli di natura tecnica sopra citati, dal conseguente minore impatto ambientale della soluzione scelta rispetto alla localizzazione nell'area ASI del comune di Candela; in particolare:

la soluzione proposta permette di realizzare la connessione tra Centrale Elettrica e Centrale Gas attraversando due corsi d'acqua minori, mentre l'ubicazione in area ASI implicherebbe numerosi attraversamenti di corsi d'acqua, tra cui quello del fiume Carapelle;

la soluzione proposta necessita, per le operazioni di avviamento dell'impianto, di un elettrodotto di arroccamento a 150 kV di lunghezza inferiore a 3 km: l'ubicazione in area ASI necessiterebbe di un elettrodotto di lunghezza superiore, pari a circa 9-10 km;

la Centrale Elettrica, se ubicata nell'area proposta, sarebbe scarsamente visibile dai maggiori centri abitati presenti nell'area mentre l'ubicazione in area ASI comporterebbe una sua ampia visibilità dal centro urbano di Ascoli Satriano, ed in particolare dalla terrazza panoramica posta al centro del paese;

l'area proposta dista dal centro abitato di Ascoli Satriano circa 7 km; l'area ASI dista dal medesimo meno di 3 km; l'ubicazione in tale zona comporterebbe, pertanto, un maggiore impatto della Centrale sull'abitato.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata Zona "H" (agricola) del vigente strumento urbanistico Programma di Fabbricazione, della superficie complessiva di circa M2 61.000,00 riportata in catasto alle particelle nn.120 35 (parte) del foglio di mappa n. 1, ubicata lungo la SP. n. 102 Gavitello-Delicato.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

Superficie complessiva: mq. 61.000,00;

Superficie recintata dell'impianto: mq. 40.775,00;

Superficie coperta degli edifici: mq. 2.014,23;

Rapporto di copertura: mq/mq 4.94%;

H max impianti: ml 50,00 (generatore di calore) - ml.31,00 (condensatore ad arie) - ml. 13,00 (serbatoi);

H max edifici: ml. 10,20;

Volume edifici di progetto: mc. 17.542,23;

Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq.0.43;

Ulteriori superfici a verde esterne all'impianto: mq. 20.225,00.

All'interno della superficie delimitata dalla recinzione, la percentuale più elevata di superficie è dedicata a verde, parcheggi e strade interne di servizio; in secondo ordine viene privilegiata la superficie occupata dagli impianti strettamente tecnologici connessi con il funzionamento della centrale stessa. Costituiscono specificatamente volumetria gli edifici come di seguito descritti:

Edificio elettrico e controllo;

Edificio ausiliari;

Edificio magazzino e officina;

Avviatore statico;

Sala Quadri sottostazione.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Piano Occupazionale e di fattibilità Economico-Finanziaria;
3. Relazione Geologica;
4. Estratto Catastale;
5. Planimetria d'inserimento;
6. Planimetria Generale;
7. Profili Generali;
8. Planimetria Finiture Esterne;

9. Piante - Sezioni - Prospetti;
10. Planimetria Generale Rete Fognaria.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di CANDELA, risulta che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 20 unità.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla società "EDISON S.P.A." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed 1, per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente, potendosi ritenere le aree esistenti nel nucleo ASI di Candela non idonee sotto il profilo della localizzazione la cui scelta è condizionata dalle situazioni innanzi prospettate, connesse alla specificità dell'intervento.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che non interferisce con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art.5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;
- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accolto di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminate di depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 20 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona industriale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal

Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CANDELA.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

In ordine al vincolo sismico gravante sulle aree interessate dal programma costruttivo, si precisa che il Genio Civile di Foggia con nota n. 29029 del 14.11.2001 ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, parere favorevole condizionato all'attuazione dell'intervento.

Data la natura e la potenzialità dell'impianto proposto lo stesso è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, giuste disposizioni all'uopo fissate dal D.P.R. 12.4.1996 e succ. mod. ed int., le cui procedure si sono concluse con l'emanazione in data 20.03.2002 del Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha espresso "giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di una centrale a ciclo combinato, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG), presentato dalla EDISON S.P.A. subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, ai sensi del comma 2 dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1998 ed a condizione che si ottemperi alle ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo Decreto Ministeriale".

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Per quanto attiene ai rapporti con il PUTT/Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento ricadono in ambiti territoriali estesi di tipo "C" e "D" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000).

L'intervento, in quanto opera di rilevante trasformazione territoriale non necessita di rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT, e ciò in relazione alle disposizioni dell'art. 4.01 che esentano dalla suddetta attestazione le opere assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale come avvenuto nel caso di specie rilasciata positivamente ed a condizioni con il citato Decreto Ministeriale del 20.23.2002.

Conseguentemente, per le stesse opere anche il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, deve intendersi ricompreso nella Valutazione di Impatto Ambientale, come innanzi richiamata.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e motivazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R., alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di CANDELA per la realizzazione, in variante al P.F. vigente, da parte della Società "EDISON S.P.A." di una Centrale a ciclo combinato da 380 Mwe, alimentata con gas naturale - gas dolce e gas povero, per la produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di CANDELA.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di CANDELA rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato da 380 MWe per la produzione di energia elettrica nel Comune di CANDELA da parte della Società "EDISON S.P.A."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Soc. "EDISON S.P.A.", ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di

CANDELA, di una Centrale a ciclo combinato da 380 MWe per la produzione di energia elettrica;

b) Il sito prescelto per la Centrale, in località Palino / contrada Correa Tufarelle del Comune di Candela, è caratterizzato dalla presenza di rilevanti riserve di gas ad elevato contenuto di inerti, le quali non posseggono le adeguate caratteristiche di qualità commerciabile. Tale gas (nel seguito indicato come gas povero) può essere tuttavia convenientemente utilizzato in prossimità del luogo di produzione se integrato e miscelato con altro gas combustibile a più elevato potere calorifico;

c) che, il Sindaco del Comune di CANDELA ha richiesto, con istanza in data 27.04.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato da 380 Me per la produzione di energia elettrica da parte della Soc. "EDISON S.P.A." - con reperimento di area idonea, in variante al P.F. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di CANDELA:

a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di CANDELA non prevede aree idonee, in termini di localizzazione, per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato da 380 MWe per la produzione di energia elettrica da parte programmato dalla Soc. "EDISON S.P.A.". e per-tanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 61.000 mq. con destinazione a "Verde Agricolo" nel vigente P.F.;

b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di CANDELA al foglio n01 p.lle nn° 120 e 35 (parte); tale area è ubicata lungo la SP. N. 120 Galvitello - Deliceto;

c) che la Soc. "EDISON S.P.A." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 40 unità;

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di CANDELA ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Soc. "EDISON S.P.A.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di CANDELA, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di CANDELA con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "EDISON S.P.A." di una Centrale a ciclo combinato da 380 MWe per la produzione di energia elettrica. La Centrale a ciclo combinato, ricade in "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico (P.F.) del Comune di CANDELA. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. _____ del _____.
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. _____ del _____.

4) La Soc. "EDISON S.P.A.", inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di CANDELA e la Soc. "EDISON S.P.A." diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di CANDELA ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di CANDELA. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di CANDELA, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'Intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'Intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla Soc. "EDISON S.P." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma -

L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di CANDELA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di CANDELA.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Candela Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
